

**CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CONSORZIO "ASSOCIAZIONE
D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI". MODIFICA**

Con la presente scrittura privata autenticata, redatta in unico originale, stipulata tra:

- Il **Comune di Torino**, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, Codice fiscale 00514490010, in persona del suo legale rappresentante il Vice Sindaco Sig. Marco Calgaro, nato a Torino il 02/02/1960;

- Il **Comune di Pinerolo**, con sede in Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto n. 1, Codice fiscale 01750860015 in persona dell'Assessore Sig. Giuseppe Chiappero, nato a Pinerolo (TO) il 5/01/1960;

- Il **Comune di Chieri**, con sede in Chieri, via Palazzo di Città n. 10, Codice fiscale 82000210011, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, Sig. Agostino Gay, nato a Chieri (TO) il 17/10/1948;

- Il **Comune di Moncalieri**, con sede in Moncalieri, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, Codice fiscale 01577930017, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco, Sig. Bonardi Lorenzo, nato a Mathi (TO) il 23/08/1941;

- Il **Comune di Rivoli**, con sede in Rivoli, Corso Francia n. 98, Codice fiscale 00529840019, in persona dell'Assessore Sig. Mario Rotella, nato a Gimigliano (CZ) il 20/09/1952;

- Il **Comune di Settimo Torinese**, con sede in Settimo Torinese, Piazza della Libertà n. 4, Codice fiscale 01054240013, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Sig. Aldo Corgiat Loia, nato a Caselle Torinese (TO) il 06/07/1959;

Il **Comune di Ciriè**, con sede in Ciriè, Corso Martiri della Libertà n. 33,

Codice fiscale 83000390019, in persona del procuratore speciale Sig. Diego Caltagirone, nato a Grotte (AG) il 2/9/1946;

- **Il Comune di Ivrea**, con sede in Ivrea, Piazza Vittorio Emanuele n. 1, Codice fiscale 00519320014, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco Fiorenzo Grijuela, nato a Milano il 26/08/1939;

- **Il Consorzio ACEA Pinerolese**, con sede in Pinerolo, Via Vigone n. 42, Codice fiscale 94550840014, in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig. Giuseppino BERTI, nato a Marciana (LI) il 19/12/1949;

- **Il Consorzio Chierese per i Servizi (C.C.S.)**, con sede in Chieri (TO), via Palazzo di Città n. 10, Codice fiscale 90005860011, in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig. Roberto Ronco, nato a Torino il 23/06/1961;

- **Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (CO.VA.R. 14)**, con sede in Carignano (TO), Piazza San Giovanni n. 9, Codice fiscale 80102420017, in persona del suo legale rappresentante il presidente del Consorzio, Sig. Giuseppe Massimino, nato a Mondovì (CN) il 19/04/1948;

- **Il Consorzio Ambiente Dora Sangone (C.A.DO.S.)**, con sede in Rivoli (TO), Corso Francia n. 98, Codice fiscale 86000970011, in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig. Massimiliano Cavazzoni, nato a Torino il 04/08/1961.

- **Il Consorzio di Bacino 16**, con sede in Settimo Torinese (TO), via Verga 40, Codice fiscale 08867800016, in persona del

Il Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA), con

sede in Ciriè (TO), via Don Lorenzo Giordano n. 21/25, Codice fiscale 92007630012, in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig. Diego Caltagirone, nato a Grotte (AG) il 2/9/1946;

- Il **Consorzio Canavesano Ambiente (CCA)**, con sede in Ivrea (TO), piazza Vittorio Emanuele II, 1, Codice fiscale 08841520011, in persona del suo legale rappresentante il Presidente del Consorzio Sig. Maurizio Cieol, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 6/10/1955.

P R E M E S S O C H E:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. (c.d. "Decreto Ronchi"), di attuazione delle direttive CEE 91/156, 91/689 e 94/62 in tema di rifiuti, prescrive all'art. 5, comma 3, che lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire mediante il *«ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi»*, al fine, tra l'altro:

- di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani negli *«Ambiti territoriali ottimali»* (criterio dell'autosufficienza);
- di permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini (criterio della prossimità);

- il medesimo d.lgs. n. 22 del 1997 e s.m.i., cit., dispone all'art. 23, comma 1, che *«salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli Ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province»*;

- il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (d.G.R. Piemonte 30 luglio 1997, n. 436-11546) suddivide la Regione in «Bacini», spesso di dimensioni territoriali inferiori alla Provincia, finalizzati

all'organizzazione, realizzazione e gestione del trasporto e conferimento dei rifiuti, nonché della gestione degli impianti;

- il Programma di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Torino (d.C.P. Torino 8 settembre 1998, n. 413-109805, e 11 gennaio 2000, n. 196353) articola a sua volta il sistema integrato di gestione dei rifiuti, oltre che in Bacini, in «Aree di Pianificazione» che accorpano più Bacini, configurando i primi quali livelli di aggregazione territoriale per l'organizzazione – tramite i Consorzi di bacino – dei sistemi di raccolta e delle strutture a supporto delle raccolte, nonché le predette Aree di Pianificazione quali superiori livelli di aggregazione territoriale per l'organizzazione – tramite Accordi di programma tra i Consorzi di bacino della stessa Area di Pianificazione – del trattamento termico della frazione combustibile e dello smaltimento in discarica dei residui di trattamento;

- sullo scenario descritto ha inciso la Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti, che riaggrega il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, articolandolo in «Ambiti territoriali ottimali», coincidenti salvo diverso accordo tra Regione e Provincia con i territori provinciali, nei quali sono organizzate le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché suddividendo gli Ambiti territoriali ottimali in uno o più Bacini, individuati dai Programmi provinciali di gestione dei rifiuti, nei quali sono organizzate le attività di realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, nonché le attività di raccolta, di trasporto e di conferimento agli impianti tecnologici dei

rifiuti;

- ai sensi della Legge Regionale in ciascun Bacino e in ciascun Ambito territoriale ottimale l'organizzazione delle rispettive attività relative ai rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di separazione delle funzioni amministrative di «governo» dalle attività di «gestione operativa» dei servizi relativi ai rifiuti;

- in attuazione del predetto principio di Legge Regionale:

- le funzioni amministrative di «governo» dei servizi di Bacino debbono essere espletate dai Comuni a mezzo di consorzi obbligatori di funzioni unici per ciascun bacino, denominati «Consorzi di bacino», mentre le funzioni amministrative di governo dei servizi di Ambito debbono essere assicurate tramite la cooperazione obbligatoria dei Consorzi di bacino appartenenti al medesimo Ambito territoriale ottimale, i quali sono tenuti ad adottare apposita convenzione conforme agli schemi definiti dalla Giunta regionale, costituendo l'«Associazione d'ambito»;

- la «gestione operativa» dei servizi di Bacino e di Ambito deve invece avvenire nelle forme previste dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., nel rispetto altresì del principio previsto dalla Legge Regionale di settore di separazione delle attività di gestione delle infrastrutture dalle attività di erogazione dei servizi agli utenti;

CONSIDERATO CHE:

- con d.G.R. Piemonte 19 maggio 2003, n. 64-9402, sono stati approvati gli schemi di convenzione e statuto per l'obbligatoria cooperazione degli enti a livello di Ambito, in attuazione della L.R. Piemonte n. 24 del 2002, cit.;

- ai sensi della predetta d.G.R. Piemonte n. 64-9402 del 2003 tale obbligatoria cooperazione a livello di Ambito deve realizzarsi attraverso la costituzione di un consorzio di diritto pubblico («Associazione d'ambito») tra ciascun Comune con maggiore popolazione di ogni Bacino ed i Consorzi di bacino del medesimo Ambito territoriale ottimale, in attuazione dell'art. 31, d. lg. n. 267 del 2000, cit., che disciplina i consorzi tra enti locali per l'esercizio associato di funzioni, prevedendo che al consorzio possono partecipare altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi cui sono soggetti;

- per i Consorzi di bacino tale autorizzazione legislativa a partecipare al consorzio è insita nel predetto obbligo di convenzionamento cui gli stessi sono soggetti per l'esercizio associato delle funzioni di governo dei servizi di Ambito, di cui alla L. R. Piemonte n. 24 del 2002, cit.;

- la forma consortile di cooperazione a livello di ambito è altresì funzionale ad un efficace svolgimento delle funzioni amministrative di governo dei servizi relativi ai rifiuti urbani, anche in considerazione della conseguente attribuzione di soggettività giuridica al Consorzio «Associazione d'ambito»;

DATO ATTO CHE:

A) quanto al processo di obbligatoria costituzione dei Consorzi di bacino (L.R. Piemonte n. 24 del 2002, cit.):

- con d.G.P. Torino 16 dicembre 2003, n. 1832-330977, è stato approvato l'atto di coordinamento del consorzio obbligatorio di Bacino, recante valutazione della conformità dei relativi adempimenti, con diffida dei soggetti ritenuti inadempienti;

- ad oggi in Provincia di Torino risultano così costituiti otto Consorzi di bacino (Consorzio ACEA Pinerolese – Bacino 12; Consorzio CCS – Bacino 13; Consorzio COVAR 14 – Bacino 14; Consorzio C.A.DO.S. – Bacino 15 A e B; Consorzio di Bacino 16 – Bacino 16; Consorzio CISA – Bacino 17A; Consorzio CCA – Bacino 17B/C/D; nel Bacino 18, coincidente con il territorio della Città di Torino, le funzioni di Consorzio di bacino sono espletate dal Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 1, L.R. Piemonte n. 24 del 2002, cit.);

- come previsto nel paragrafo 4.1.1. delle norme di attuazione del PPGR2005, il numero dei Consorzi di bacino si è ridotto (rispetto all'atto costitutivo repertori APA n. 1841 in data 30 settembre 2005 e n. 1850 in data 5 ottobre 2005, infra citati) – compresa la Città di Torino – a seguito dell'avvenuta unificazione dei Consorzi dei Bacini 17B-D (Alto Canavese) e 17C (Eporediese), salvo ulteriori accorpamenti;

B) quanto al processo di obbligatoria cooperazione a livello di Ambito
(L.R. Piemonte n. 24 del 2002, cit.):

- al fine di concludere positivamente l'iter localizzativo dell'impianto di trattamento termico a servizio tra l'altro della Città di Torino, nonché procedere con urgenza alla sua realizzazione, in data 22 dicembre 2003 è stato firmato il «Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Torino, la Città di Torino (Bacino 18), i Consorzi di Bacino (Consorzio CATN – Bacino 16, Consorzio AISA – Bacino 16, Consorzio Chierese Servizi – Bacino 13, Consorzio COVAR 14 – Bacino 14, Consorzio C.A.DO.S. – Bacino 15A, Consorzio ACSEL VALSUSA – Bacino 15B, Consorzio di Bacino 12), per l'attuazione coordinata delle azioni per la localizzazione puntuale del

sito per la realizzazione degli impianti di trattamento termico a servizio dell'Area di Pianificazione Sud Est e dell'Area di Pianificazione Sud Ovest»;

- il predetto Protocollo d'intesa è stato approvato con d.G.P. Torino 23 dicembre 2003, n. 1934-334591;

- successivamente, con deliberazione n. 59245 in data 30 marzo 2004, il Consiglio Provinciale ha preso atto dell'approvazione da parte della Giunta del predetto Protocollo d'intesa, riconoscendo che quest'ultimo è coerente con gli indirizzi, gli obiettivi e le previsioni del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, in quanto non presuppone modificazioni degli obiettivi gestionali e ambientali, dei fabbisogni impiantistici e dei sistemi di trattamento ivi previsti, bensì rappresenta un più avanzato grado di attuazione dell'aggregazione per Ambiti territoriali ottimali delle gestioni e delle funzioni pubbliche d'indirizzo e controllo, prevista dalla L.R. Piemonte n. 24 del 2002, cit., in linea con le indicazioni in tal senso dello stesso Programma Provinciale, che tendono a superare le frammentazioni gestionali ed a stabilire dimensioni ottimali sotto il profilo tecnico ed economico;

- per l'effetto il Consiglio provinciale ha riconosciuto che la piena attuazione dei predetti obiettivi richiede che i Consorzi di Bacino ed i Comuni interessati costituiscano un'unica Associazione d'ambito per l'intero territorio provinciale, anziché le tre Associazioni (Aree di Pianificazione) inizialmente prefigurate dal Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, fermo restando che in prima attuazione l'Associazione d'Ambito potrà riconoscere al proprio interno aree

gestionali distinte (D.C.P. n. 59245 del 30.03.2004, cit.);

- in data 23 settembre 2004, l'Amministrazione Provinciale di Torino e tutti i rappresentanti dei Consorzi di Bacino costituiti hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa nel quale, tra l'altro:

- hanno convenuto che il sito potenzialmente idoneo e disponibile per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione previsto per i Bacini 12, 13, 14, 15 e 18 è quello denominato "Gerbido";
- hanno concordato la nomina di una Commissione altamente specializzata per l'indicazione, in tempi brevi, degli elementi utili alla scelta della tecnologia più opportuna per la realizzazione del primo impianto di termovalorizzazione previsto dal PPGR. Detta Commissione è stata insediata con deliberazione della Giunta Provinciale in data 9 novembre 2004, ed ha rassegnato le proprie analisi e conclusioni con una relazione tecnica - che costituisce parte integrante del PPGR aggiornato con DCP n. 74269/2005;
- si sono impegnati a procedere all'adeguamento del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti;
- hanno convenuto di promuovere l'ingresso di tutti i soggetti pubblici interessati appartenenti alla provincia di Torino nella struttura societaria T.R.M. S.p.A., costituita per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di termovalorizzazione e discarica finale e di individuarla, nelle forme di legge, quale soggetto incaricato della progettazione,

realizzazione e gestione degli impianti;

- hanno convenuto che, ricorrendo i presupposti di legge, l'Amministrazione Provinciale di Torino provveda all'esercizio dei poteri sostitutivi e/o di surroga, ai sensi degli artt. 12 e 19 della Legge Regionale n.24/02, pur confermando l'impegno da parte dell'Amministrazione Provinciale a supportare e dirigere il processo di costituzione dell'ATO.
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74269 del 27 aprile 2005 è stato approvato l'aggiornamento del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
- la Provincia di Torino ha promosso e sollecitato la costituzione dell'Associazione d'Ambito, la cui costituzione è avvenuta solo in data 5 ottobre 2005, a causa del mancato accordo di tutti gli Enti coinvolti sui testi di Statuto e Convenzione istitutiva.
- alla luce di tale situazione, con deliberazione n. 56902 del 28 aprile 2005 il Consiglio Provinciale ha preso atto degli impedimenti che hanno ostacolato provvisoriamente la costituzione dell'Associazione d'Ambito e delle condizioni di emergenza che hanno reso sempre più pressante la necessità di individuare soluzioni idonee a fronteggiare le oggettive carenze impiantistiche del territorio provinciale, ed ha deliberato:
 1. di assumere il governo della gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 19 comma 5 della L. R. 24/2002, data la necessità di garantire, nelle more dell'Associazione d'Ambito, la gestione unitaria dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale;
 2. di esercitare i predetti poteri di governo attraverso azioni di

coordinamento e sollecitazione, come previsto dall'art.12 comma 2 della L.R. 24/2002, ed all'occorrenza, mediante i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti interessati, ai sensi del comma 1 lett L dell'art 3 della predetta legge.

- la Giunta provinciale con deliberazione n. 955-348277 del 26 luglio 2005, in attuazione del PPGR2005 e nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi dell'Associazione d'Ambito, di cui alla deliberazione n. 56902, ha approvato in via definitiva, la localizzazione per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione per la zona Sud della Provincia di Torino nell'area AMI 3 – GERBIDO, così come risultante dallo studio di microlocalizzazione effettuato dalla Provincia;

- il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 279129 del 24 maggio 2005, ha affidato ai sensi dell'art. 113, comma 4, TUEL, - nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi dell'Associazione d'Ambito - alla società Trattamento Rifiuti Metropolitan TRM S.p.A, la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti previsti dal PPGR 2005 a servizio della zona Sud, nonché degli impianti connessi e strumentali, fra i quali espressamente inclusa la discarica di servizio;

RITENUTO CHE:

- per l'attuazione delle norme di legge e degli atti di indirizzo e programmazione sopra richiamati si debba procedere alla costituzione di un unico Consorzio «Associazione d'Ambito» per l'intero territorio della Provincia di Torino, per razionalizzare l'organizzazione dei servizi d'Ambito e realizzare economie di scala, con benefici effetti per tutti gli

associati;

- il predetto Consorzio «Associazione d'ambito» dell'intero territorio provinciale debba essere costituito tra il Comune di Torino, in qualità di ente di governo dei servizi di bacino del Bacino 18, gli altri Comuni sopra indicati, ciascuno in qualità di Comune con la maggiore popolazione del proprio Bacino, nonché i Consorzi di bacino sopra indicati, costituiti ai sensi della L.R. Piemonte n. 24 del 2002, cit.;

- stante la peculiarità del Bacino 18, in cui non sono individuabili due distinte soggettività giuridiche – Consorzio di bacino e Comune – è opportuno prevedere che il rappresentante della Città di Torino in seno al Consorzio «Associazione d'ambito» assorba le quote di partecipazione che la d.G.R. Piemonte n. 64-9402 del 2003, cit., prevede in relazione al Consorzio di bacino (quota in proporzione alla popolazione) ed al Comune (quota fissa), fermo restando che il Comune di Torino viene computato due volte ai fini del calcolo dei componenti presenti o votanti richiesto dallo Statuto del Consorzio, in particolare ai fini della valida costituzione dell'Assemblea e dell'adozione delle deliberazioni della medesima.

PREMESSO CHE:

- con scrittura privata autenticata dal Segretario Generale della Città di Torino, dott. Adolfo Repice, in data 30 settembre 2005 e 5 ottobre 2005, inserita nel repertorio Atti Pubblici Amministrativi del Segretario Generale ai numeri 1841 e 1850 e registrata all'Ufficio del Registro di Torino 1, addì 13 ottobre 2005, al numero 4330 serie 2, è stata stipulata la Convenzione istitutiva del Consorzio «Associazione d'ambito

Torinese per il governo dei rifiuti”;

- che con la presente convenzione le parti intendono modificare la predetta convenzione ed il relativo statuto;

RILEVATO CHE

- è venuta meno la partecipazione all'Associazione d'ambito del Consorzio ACSEL (e del Comune di Avigliana, capofila di bacino) per unificazione di detto Ente con il Consorzio CADOS (a seguito di deliberazioni delle rispettive Assemblee consortili n. 5 in data 19/04/2004 per il Consorzio C.A.DO.S ed in data 29/03/2004 per il consorzio ACSEL);

è, altresì, venuta meno la partecipazione del Consorzio Servizi Alto Canavese (CSAC) e del Comune di Rivarolo, capofila di Bacino, a seguito di fusione per incorporazione del Consorzio stesso nel Consorzio Canavesano Ambiente (CCA) come da rogito del Notaio, Sergio D'Arrigo di Ivrea, in data 23 gennaio 2006, repertorio 28.614/2.864, registrato ad Ivrea il 02 febbraio 2006;

- si rende, pertanto, necessario, in questa sede, aggiornate le quote di partecipazione degli Enti associati, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 5 e dell'articolo 4, comma 2 della Convenzione stipulata in data 30 settembre e 5 ottobre 2005 nonché del presente atto di modifica.

Tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, tra gli Enti succitati, come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

Art. I – Oggetto

Gli Enti indicati in premessa stipulano la presente Convenzione ai sensi della L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, art. 12, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di governo d'ambito dei servizi relativi ai rifiuti urbani di cui al successivo art. II, istituendo il consorzio ex art. 31, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, denominato **Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti** (nel prosieguo «il Consorzio», o «il Consorzio Associazione d'ambito»), con sede legale in Torino, Via Maria Vittoria n. 12.

Art. II - Competenza del Consorzio Associazione d'ambito

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. Il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo di ambito, assicura obbligatoriamente l'organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di competenza d'ambito, compresa l'approvazione del Programma di realizzazione degli impianti medesimi. Ai sensi della normativa vigente effettua la scelta dei soggetti realizzatori e gestori degli impianti predetti ed esercita i poteri di vigilanza, anche in qualità di Autorità di settore.
3. Il Consorzio, verificando i calcoli consuntivi e previsionali, nonché i programmi di investimento, definisce le tariffe che spettano ai soggetti gestori degli impianti per il conferimento dei rifiuti, secondo i criteri di cui all'art. 117 TUEL e comunque in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e connessa gestione

(attività di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti medesimi). In coerenza con quanto precede il Consorzio fornisce ai Consorzi di bacino le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari e della tariffa di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158.

4. Il Consorzio esercita i poteri e le facoltà di governo e coordinamento sugli impianti e sulle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza dell'Ambito.

5. Salvo che la proprietà degli impianti e delle altre dotazioni sia trasferita a società di capitali ai sensi delle disposizioni vigenti, il Consorzio può esercitare i poteri e le facoltà del proprietario su detti impianti solo ove conferito specifico mandato con rappresentanza da parte dei soggetti proprietari.

6. Il Consorzio svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dagli Enti associati.

Art. III - Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione al Consorzio spettano:

- per il 95% (novantacinque per cento) ai Consorzi di bacino, nonché alla Città di Torino in qualità di ente esercente le funzioni di Consorzio di bacino, in proporzione alla popolazione di ciascun Bacino;

- per il restante 5% (cinque per cento) ai Comuni con maggior popolazione di ciascun Bacino, ivi compresa la Città di Torino, in parti eguali.

2. Nessun Ente può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

3. In ragione di quanto sopra all'atto della sottoscrizione della presente

Convenzione le quote degli Enti consorziati risultano così definite:

Consorzio di bacino	Bacino	Abitanti - ISTAT 2001	Quota in millesimi ¹⁾
ACEA	12	141.560	62,07
CONS. BACINO 16	16	240.754	105,57
CADOS	15A e B	292.694	128,35
CCA	17B-C-D	184.265	80,80
CCS	13	111.224	48,77
CISA	17A	90.302	39,60
COVAR 14	14	240.392	105,41
TORINO	18	865.263	379,42

1) Il calcolo è approssimato. Deriva dalla formula: $p \times 1000 / pt \times 95 / 100$ (dove p = popolazione Bacino e pt = popolazione complessiva provinciale).

Comune	Consorzio di bacino	Abitanti - ISTAT 2001	Quota in millesimi
Pinerolo	ACEA	33.494	6,26
Settimo T.se	CONS. BACINO 16	46.982	6,26
Chieri	CCS	32.868	6,26
Rivoli	CADOS	49.792	6,26
Moncalieri	COVAR 14	53.350	6,26
Ciriè	CISA	18.188	6,26
Ivrea	CCA	23.536	6,26
Torino	TORINO 18	865.263	6,26

4. Le quote sono aggiornate dall'Assemblea, in occasione

dell'approvazione del bilancio annuale, per effetto ed in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati di cui al presente articolo relativi alla popolazione.

5. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il caso in cui si verificano recessi, esclusioni, o nuove adesioni al Consorzio, ai sensi del successivo articolo IV.

6. Restano in ogni caso fermi i criteri di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. IV - Qualità di consorzista

1. La qualità di membro del Consorzio Associazione d'ambito presuppone il possesso dei requisiti di cui in premessa, inerenti la qualità di Consorzio di bacino, o Ente esercente le relative funzioni, ai sensi della Legge Regionale, ovvero di Comune con la maggior popolazione di ciascun Bacino, ferma restando in tale ultimo caso la cadenza quinquennale di verifica del relativo dato, ai sensi del precedente articolo III, comma 4.

2. In caso di fusione, o comunque unificazione, di preesistenti Consorzi di bacino, il Consorzio di bacino unificato assorbe le quote di partecipazione spettanti ai Consorzi oggetto di fusione, o unificazione. La quota di partecipazione del Comune receduto o escluso per effetto della predetta unificazione di Bacino si accresce in favore dei restanti Comuni.

3. I rappresentanti di ciascun Ente associato hanno diritto ad un solo voto assembleare, con valore proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione (voto diseguale), salvo il Comune di Torino che viene

computato due volte ai fini del calcolo dei componenti presenti o votanti richiesto dal terzo comma dell'art. 15 e dal secondo comma dell'art 16 dello Statuto, fermo restando che la quota di partecipazione risulta dalla somma di quella spettante quale comune con quella spettante quale Consorzio di bacino.

Art. V - Obblighi e garanzie

1. Gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli Enti consorziati, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo II.

2. Gli Enti associati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla localizzazione e realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, ivi comprese le discariche.

3. Gli atti fondamentali dell'Assemblea del Consorzio Associazione d'ambito debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti i Comuni ed i Consorzi di bacino associati entro 30 giorni dalla loro conseguita esecutività.

Art. VI - Atti fondamentali dell'Assemblea

Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea lo Statuto e le sue modificazioni e lo scioglimento del Consorzio, salvo il vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge, l'aggiornamento delle

quote di partecipazione al Consorzio, l'accettazione di nuove adesioni e di recessi e l'esclusione di Enti associati, il Programma di realizzazione degli impianti di competenza d'ambito, ivi compresa la disciplina dei rapporti con i gestori, anche mediante l'approvazione dei relativi contratti di servizio, la disciplina generale delle tariffe di conferimento agli impianti, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti in conformità alle disposizioni vigenti, i bilanci preventivi annuale e pluriennale, le relative variazioni e il conto consuntivo presentati dal Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione a disporre del proprio patrimonio immobiliare fermo quanto disposto al precedente art. II comma quinto, a contrarre mutui e ogni altra forma di finanziamento, sempreché tali atti non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea, l'autorizzazione delle spese che impegnino i bilanci negli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni, all'amministrazione e alla fornitura di beni e servizi, salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente, i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riservi ad altri organi.

Art. VII - Nomina degli organi consortili

Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonché il Revisore dei conti, sono nominati e revocati dall'Assemblea.

Art. VIII - Patrimonio consortile e rapporti finanziari

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal fondo di dotazione iniziale, nonché dalle successive acquisizioni e trasferimenti.
2. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo

funzionamento con le entrate proprie, con l'approvazione del bilancio i costi residui sono ripartiti tra gli Enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

3. Le parti, sulla base della delibera dell'assemblea del Consorzio n. 4 del 3 novembre 2005, danno atto che l'ammontare del fondo di dotazione iniziale è fissato in di Euro 25.976,13 (venticinquemilanovecentosettantasei virgola tredici).

Art. IX - Successione ed altri rapporti patrimoniali

1. Il Consorzio Associazione d'ambito succede agli Enti locali ed ai Consorzi di bacino nei rapporti relativi alle funzioni di ambito esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.), non trasferiti a società di gestione degli impianti, nonché nei rapporti con il personale che, ai sensi delle disposizioni vigenti, è inserito o transitato nei ruoli del Consorzio.

2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti esistenti spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il singolo Comune, il Consorzio di bacino, il Consorzio Associazione d'ambito, o società di capitali.

3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.

4. Il Consorzio può ottenere dagli Enti associati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.

Art. X - Durata e scioglimento

1. Il Consorzio ha durata ventennale decorrente dalla sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando il vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge.
2. In attuazione del vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell'Assemblea assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.
3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il Revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. XI - Disposizioni transitorie

1. Entro quarantacinque giorni dalla stipulazione della presente Convenzione il Presidente del Consorzio del Bacino in cui ha sede il Consorzio Associazione d'ambito convoca la prima riunione dell'Assemblea per la nomina degli organi consortili, nonché la presiede sino all'elezione del Presidente dell'Assemblea.
2. In prima attuazione sono al servizio del Consorzio gli uffici di segreteria, di ragioneria ed il tesoriere del Comune ove ha sede il Consorzio.
3. In prima attuazione l'Assemblea del Consorzio Associazione d'ambito assume in considerazione quanto già previsto dai Consorzi di bacino, coordinando ed omogeneizzando le iniziative.
4. Il Consorzio una volta costituito inserirà tra i suoi primi adempimenti la possibilità di un'integrazione del precedente articolo III, comma 1, nei modi consentiti dalla legge, con l'inserimento di criteri che tengano

conto di fattori ambientali, di superficie territoriale e di localizzazione degli impianti.

Art. XII - Statuto

1. Le parti stipulanti approvano il testo dello Statuto del Consorzio di seguito riportato: “STATUTO CONSORZIO ASSOCIAZIONE D’AMBITO TORINESE E PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituito il consorzio ex art. 12, L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, e art. 31, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, denominato “Associazione d’Ambito Torinese per il governo dei rifiuti” (nel prosieguo «il Consorzio», o «il Consorzio Associazione d’ambito»).
2. Il Consorzio ha sede legale in Torino, Via Maria Vittoria n. 12.
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede sono deliberate dall’Assemblea.

Art. 2 - Natura e oggetto

1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio svolge tutte le funzioni di governo di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3 - Competenza

1. Il Consorzio persegue, nell’ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto della vigente

normativa in materia.

2. Il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo di ambito, assicura obbligatoriamente l'organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di competenza d'ambito, compresa l'approvazione del Programma di realizzazione degli impianti medesimi. Ai sensi della normativa vigente effettua la scelta dei soggetti realizzatori e gestori degli impianti predetti ed esercita i poteri di vigilanza, anche in qualità di Autorità di settore.

Il Consorzio, verificando i calcoli consuntivi e previsionali, nonché i programmi di investimento, definisce le tariffe che spettano ai soggetti gestori degli impianti per il conferimento dei rifiuti, secondo i criteri di cui all'art. 117 TUEL e comunque in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e connessa gestione (attività di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti medesimi). In coerenza con quanto precede il Consorzio fornisce ai Consorzi di bacino le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari e della tariffa di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158.

4. Il Consorzio esercita i poteri e le facoltà di governo e coordinamento sugli impianti e sulle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza dell'Ambito.

5. Salvo che la proprietà degli impianti e delle altre dotazioni sia trasferita a società di capitali ai sensi delle disposizioni vigenti, il Consorzio può esercitare i poteri e le facoltà del proprietario su detti impianti solo ove conferito specifico mandato con rappresentanza da parte dei soggetti proprietari.

6. Il Consorzio svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dagli Enti associati.

Art. 4 - Qualità di consorzista

1. La qualità di membro del Consorzio Associazione d'ambito presuppone il possesso dei requisiti di cui alla Convenzione, inerenti la qualità di Consorzio di bacino, o Ente esercente le relative funzioni, ai sensi della Legge Regionale, ovvero di Comune con la maggior popolazione di ciascun Bacino, ferma restando in tale ultimo caso la cadenza quinquennale di verifica del relativo dato, ai sensi della Convenzione.

2. In caso di fusione, o comunque unificazione, di preesistenti Consorzi di bacino, il Consorzio di bacino unificato assorbe le quote di partecipazione spettanti ai Consorzi oggetto di fusione, o unificazione. La quota di partecipazione del Comune receduto o escluso per effetto della predetta unificazione di Bacino si accresce in favore dei restanti Comuni.

3. I rappresentanti di ciascun Ente associato hanno diritto ad un solo voto assembleare, con valore proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione (voto diseguale), salvo il Comune di Torino che viene computato due volte ai fini del calcolo dei componenti presenti o votanti richiesto dal terzo comma dell'art. 15 e dal secondo comma dell'art 16, fermo restando che la quota di partecipazione risulta dalla somma di quella spettante quale comune con quella spettante quale Consorzio di bacino.

Art. 5 - Funzione normativa e tariffe

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo delle pubblicazioni, dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse di cui all'articolo 16 comma 3. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli».

Art. 6 - Programmazione

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel Programma di realizzazione degli impianti di competenza d'ambito, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.
2. Il Programma è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, nonché trasmesso entro i successivi 30 giorni alla Provincia e alla Regione.
3. L'Assemblea approva il Programma in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

Art. 7 - Contratto di servizio

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico

idonee ad acquisire le richieste degli interessati e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del servizio.

2. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza definiti dal Consorzio in qualità di Autorità di settore.

3. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare i livelli di qualità del servizio.

Art. 8 - Norma di rinvio

1. Le quote di partecipazione, il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla Convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9 - Informazione

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.

2. Durante il mandato, o l'incarico, i componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell'Assemblea.

3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, che deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

4. Tutti i documenti e le informazioni in possesso del Consorzio sono forniti, su richiesta, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima, ai Consorzi di bacino e ai Comuni aderenti.

5. Periodicamente, su richiesta degli aderenti, il Consiglio di Amministrazione relaziona all'Assemblea del Consorzio Associazione d'ambito, ovvero alle Assemblee degli Enti associati interessati, o loro articolazioni, sull'attività svolta, i principali provvedimenti adottati, il programma di attività futuro, ovvero su specifiche tematiche indicate nella richiesta stessa.

Art. 10 - Accesso, partecipazione e azione popolare

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 11 - Rapporti con associazioni ed istituzioni

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.

TITOLO III – DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO ASSOCIAZIONE

D'AMBITO

Art. 12 - Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione, il Revisore dei conti.

Capo I - ASSEMBLEA

Art. 13 - Funzioni

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea lo Statuto e le sue modificazioni e lo scioglimento del Consorzio, salvo il vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'accettazione di nuove adesioni e di recessi e l'esclusione di Enti associati, il Programma di realizzazione degli impianti di competenza d'ambito, ivi compresa la disciplina dei rapporti con i gestori, anche mediante l'approvazione dei relativi contratti di servizio, la disciplina generale delle tariffe di conferimento agli impianti, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti in conformità alle disposizioni vigenti, i bilanci preventivi annuale e pluriennale, le relative variazioni e il conto consuntivo presentati dal Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione a disporre del patrimonio immobiliare fermo quanto disposto al precedente art. 3 comma quinto, a contrarre mutui e ogni altra forma di finanziamento, sempreché tali atti non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea, l'autorizzazione delle spese che impegnino i bilanci negli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni, all'amministrazione e alla fornitura di beni e servizi, salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente, i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

2. Gli atti fondamentali di cui al comma precedente sono trasmessi, a

fini informativi, alle Assemblee dei Comuni e dei Consorzi di bacino associati entro 30 giorni dalla loro conseguita esecutività.

3. Le proposte di modificazione statutaria sono trasmesse, almeno 30 giorni prima della data nella quale è prevista la seduta dell'Assemblea avente all'ordine del giorno la loro approvazione, alle Assemblee dei Comuni e dei Consorzi di bacino associati per i provvedimenti di competenza.

4. L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea, provvede alla nomina, alla revoca, alla dichiarazione di decadenza ed alla determinazione delle indennità del Presidente del Consorzio, degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti, nomina i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché definisce i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compreso l'organico del personale.

5. L'Assemblea delibera motivatamente l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.

2. L'Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti, o dal singolo componente che rappresenti almeno un quinto delle quote sociali,

ovvero da due Consiglieri di Amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.

3. Ogni convocazione avviene mediante avviso, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, venti giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.

4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da trasmettersi agli Enti associati e da pubblicarsi all'Albo Pretorio dei Comuni associati e all'Albo delle pubblicazioni dei Consorzi di bacino associati. Presso la segreteria del Consorzio Associazione d'ambito devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.

Art. 15 - Sessioni e sedute

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi annuale e pluriennale e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.

2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti che rappresentino

non meno dei 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; in seconda convocazione con la presenza di almeno i 3/5 (tre quinti) dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

4. Alle sedute dell'Assemblea partecipano il Presidente ed il Segretario del Consorzio, il quale ultimo cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 16 - Funzionamento

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

2. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni del presente Statuto e l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'accettazione di nuove adesioni e di recessi e l'esclusione di Enti associati, l'approvazione del Programma di realizzazione degli impianti di competenza d'Ambito, la definizione delle forme di gestione degli impianti ai sensi della disciplina vigente, per le deliberazioni in merito alla disciplina generale delle tariffe nonché per la nomina dei consiglieri di amministrazione di cui al comma 3 dell'art. 21, sia in prima che in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti presenti che rappresentino non meno dei 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione dei presenti.

3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto

dal presente Statuto.

Art. 17 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai Presidenti dei Consorzi di bacino associati, o loro delegati con atto scritto scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi stessi, nonché dai Sindaci dei Comuni associati, o loro delegati con atto scritto. Le deleghe di cui al presente comma debbono essere previamente comunicate al Presidente del Consorzio Associazione d'ambito.

2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Art. 18 - Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea presiede l'Assemblea e ne firma le deliberazioni ed i verbali delle sedute, nonché compie tutti gli atti che gli sono demandati dalle leggi, dal presente Statuto, dai regolamenti del Consorzio, o da deliberazioni dell'Assemblea.

2. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, o impedimento, sono assolte dal Vice Presidente. Qualora sia assente, o impedito, anche il Vice Presidente, lo sostituisce il componente dell'Assemblea più anziano in età.

CAPO II – CONSIGLIO d'AMMINISTRAZIONE.

Art. 19 - Funzioni

Il Consiglio d'Amministrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea; ad esso spettano tutti i compiti di governo non attribuiti ad altri organi dell'ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei

servizi.

Art. 20 - Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il suo Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri, nel qual caso la riunione deve tenersi non oltre dieci giorni dalla richiesta.

3. L'avviso di convocazione, indicante data, ora, luogo ed argomenti all'ordine del giorno, deve essere comunicato ai Consiglieri, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.

4. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente del Consorzio e dal Segretario, il quale ultimo li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea, nonché la pubblicazione sull'Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia partecipa il Segretario con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.

Art. 21 - Composizione e nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e dai Consiglieri nominati per un quinquennio dall'Assemblea per appello

nominale, in numero non inferiore a quattro e non superiore a otto, definito dall'Assemblea stessa prima dell'elezione.

2. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati con due successive votazioni. Per la nomina dei Consiglieri spetta a ciascun componente l'Assemblea un numero di voti pari ai componenti da eleggere.

3. I Consiglieri di Amministrazione sono nominati, subito dopo la nomina del Presidente del Consorzio, con le maggioranze di cui all'art. 16 comma 2. Dopo due infruttuose votazioni si procede al ballottaggio tra i non eletti che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione, sino al doppio dei posti da Consigliere ancora vacanti.

4. L'elenco dei candidati alla nomina nel Consiglio d'Amministrazione è formato sulla base di un avviso pubblico, approvato dall'Assemblea.

5. I candidati debbono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.

6. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono essere prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l'Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.

7. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i componenti dell'Assemblea, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di

imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi.

Art. 22 -Revoca, scioglimento, decadenza e sostituzioni

1. La revoca per giusta causa dei componenti il Consiglio di Amministrazione è pronunciata dall'Assemblea con le maggioranze previste per la nomina.

2. Entro la scadenza del mandato quinquennale l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori così nominati assumono le funzioni dal giorno successivo a quello di scadenza dei predecessori. In mancanza di ricostituzione nel termine i Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.

3. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

4. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

5. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio,

l'Assemblea, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.

6. I componenti il Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio medesimo decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea.

7. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo d'incarico del predecessore.

Capo III – PRESIDENTE DEL CONSORZIO.

Art. 23 - Funzioni

1. Il Presidente del Consorzio:

a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

b) presiede il Consiglio di Amministrazione e ne sottoscrive le deliberazioni;

c) adotta in caso di necessità e urgenza e sotto la propria responsabilità provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che debbono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza;

d) sovrintende e vigila sull'esecuzione degli atti del Consorzio;

e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, con la collaborazione secondo le sue direttive del Segretario del Consorzio;

f) nomina e revoca il Segretario del Consorzio e i responsabili dei servizi, nonché attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, sentito in tutti i casi il Consiglio di Amministrazione;

2. Il Presidente del Consorzio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi il potere di nomina all'Assemblea.

3. Il Presidente del Consorzio partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea consortile, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 24 - Nomina

1. Il Presidente del Consorzio è nominato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio. Dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.

2. Il Presidente nomina Vice Presidente un Consigliere di Amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il Vice Presidente lo sostituisce il Consigliere più anziano in età.

3. Della nomina del Vice Presidente è data comunicazione ai Consiglieri di Amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

Capo IV – REVISORE DEI CONTI E DIPENDENTI

Art. 25 - Revisore dei conti. Funzioni

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.
2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
- 3 Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 26 - Segretario del Consorzio e personale

1. Il Presidente del Consorzio nomina, sentito il Consiglio di Amministrazione, tra i Segretari comunali dei Comuni dell'Ambito e previo specifico avviso pubblico, il Segretario del Consorzio, che è responsabile dell'amministrazione generale dell'Associazione e del coordinamento degli uffici e dei servizi, nonché adempie verso l'ente agli altri compiti previsti per i Comuni.
2. Il Consorzio si avvale del personale inserito o transitato nei propri ruoli per deliberazione istitutiva del Consorzio, e/o comandato dagli Enti consorziati, e/o assunto secondo le vigenti disposizioni di legge.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E

FINALI

Art. 27 - Gestione economico-finanziaria e contabile

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei Comuni dell'ambito ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede il Consorzio.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 28 - Investimenti e contratti

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal Programma il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati.
2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permutate e le locazioni sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di

apposito regolamento del Consorzio.

Art. 29 - Disposizioni transitorie

1. In prima attuazione l'Assemblea del Consorzio Associazione d'ambito assume in considerazione quanto già previsto dai Consorzi di bacino, coordinando ed omogeneizzando le iniziative.

2. Il Consorzio una volta costituito inserirà tra i suoi primi adempimenti la possibilità di un'integrazione dell'articolo III, comma 1, della Convenzione, nei modi consentiti dalla legge, con l'inserimento di criteri che tengano conto di fattori ambientali, di superficie territoriale e di localizzazione degli impianti.

3. Per il periodo iniziale, in attesa della costituzione di una propria e specifica struttura operativa, l'Associazione d'ambito si avvale della struttura tecnica operativa della Provincia di Torino per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 30 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali. ”

Art. XIII - Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i sotto elencati documenti, di cui viene omessa l'allegazione, avendo gli stessi, a seguito dell'avvenuta pubblicazione, già acquisito la natura di atti pubblici:

1) Deliberazione Consiglio comunale di Torino n. 141 in data 26/09/2005 (meccanografico n. 2005 07018/112);

- 2) Deliberazione Consiglio comunale di Pinerolo n. 75 in data 22/11/2005;
- 3) Deliberazione Consiglio comunale di Chieri n. 99 in data 29/11/2005;
- 4) Deliberazione Consiglio comunale di Moncalieri n. 114/2005 in data 28/11/2005;
- 5) Deliberazione Consiglio comunale di Rivoli n. 148 in data 16/12/2005;
- 6) Deliberazione Consiglio comunale di Settimo Torinese n. 86 in data 26/09/2005;
- 7) Deliberazione Consiglio comunale di Ciriè n. 56 in data 26/09/2005;
- 8) Deliberazione Consiglio comunale di Ivrea n. 70 in data 17/11/2005;
- 9) Deliberazione Assemblea del Consorzio ACEA Pinerolese n. 16 in data 8/11/2005;
- 10) Deliberazione Assemblea del Consorzio Chierese per i Servizi (C.C.S.) n. 17 in data 21/11/2005;
- 11) Deliberazione Assemblea del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (CO.VA.R. 14) n. 17 in data 12/12/2005;
- 12) Deliberazione Assemblea del Consorzio Ambiente Dora Sangone (C.A.DO.S.) n. 17 in data 25/11/2005;
- 13) Deliberazione Assemblea del Consorzio di Bacino 16 n. 13 in data 20/09/2005;
- 14) Deliberazione Assemblea del Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA) n. 35 in data 20/09/2005;
- 15) Deliberazione Assemblea del Consorzio Canavesano Ambiente (CCA)

n. 9 in data 1°/12/2005.

Art. XIV - Clausole fiscali e finali

1. Il presente atto, redatto in unico originale, è esente bollo, ex art. 16, Tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Trattandosi di atto costitutivo di consorzio, con personalità giuridica di diritto pubblico ex art. 31 e 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente atto verrà registrato in termine fisso e ad imposta fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. I sottoscritti richiedono che il presente originale venga conservato agli atti del Segretario Generale della Città di Torino ai sensi dell'art. 100 R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Il Segretario Generale è autorizzato a rilasciarne copie conformi ai sensi dell'art. 95 terzo comma R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dell'art. 18 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Repertorio n.

L'anno duemilasei, il giorno tredici del mese di marzo in Torino, in una sala del Palazzo Civico, in Piazza Palazzo di Città n. 1, io sottoscritto dott. Adolfo Repice, Segretario Generale della Città di Torino, attesto e

certifico, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera C) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che, previa rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni ed essendo io Segretario Generale certo dell'identità personale, qualifica e poteri, hanno firmato in mia presenza, in calce alla scrittura che precede ed a margine dei fogli intermedi, i signori:

- **Marco CALGARO**, nato a Torino il 2/2/1960, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, in Torino Piazza Palazzo di Città n. 1, nella sua qualità di Vice Sindaco della Città di Torino, Codice fiscale n. 00514490010, autorizzato alla sottoscrizione della scrittura che precede da deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 in data 26/09/2005 (meccanografico n. 2005 07018/112);

- **Lorenzo BONARDI**, nato a Mathi (TO) il 23/08/1941, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, in Moncalieri, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, nella sua qualità di Sindaco della Città di Moncalieri (Codice fiscale n. 01577930017), autorizzato alla sottoscrizione della scrittura che precede da deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2005 in data 28/11/2005;

- **Aldo CORGIAT LOIA**, nato a Caselle Torinese (TO) il 06/07/1959, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, in Settimo Torinese Piazza della Libertà n. 4, nella sua qualità di Sindaco della Città di Settimo Torinese, Codice fiscale 01054240013, autorizzato alla sottoscrizione della scrittura che precede da deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 in data 26/9/2005;

- **Giuseppino BERTI**, nato a Marciana (LI) il 19/12/1949, domiciliato

per la carica presso la sede del Consorzio di cui infra, nella sua qualità di Presidente del Consorzio ACEA Pinerolese, con sede in Pinerolo, Via Vigone n. 42, Codice fiscale 94550840014, autorizzato alla sottoscrizione della scrittura che precede da deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 16 in data 8/11/2005;

- **Roberto RONCO**, nato a Torino il 23/06/1961, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio di cui infra, nella sua qualità di Presidente del Consorzio Chierese per i Servizi (C.C.S.), con sede in Chieri (TO), via Palazzo di Città n. 10, Codice fiscale 90005860011, autorizzato alla sottoscrizione della scrittura che precede da deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 17 in data 21/11/2005;

- **Massimiliano CAVAZZONI**, nato a Torino il 04/8/1961, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio di cui infra, nella sua qualità di Presidente del Consorzio Ambiente Dora Sangone (C.A.DO.S.), con sede in Rivoli (TO), Corso Francia n. 98, Codice fiscale 86000970011, autorizzato alla sottoscrizione della scrittura che precede da deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 17 in data 25/11/2005;

- **Diego CALTAGIRONE**, nato a Grotte (AG) il 2/9/1946, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio di cui infra, nella sua qualità di Presidente del Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA), con sede in Ciriè (TO), via Don Lorenzo Giordano n. 21/25, Codice fiscale 92007630012, autorizzato alla sottoscrizione della scrittura che precede da deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 35 in data 20/9/2005 nonché nella sua qualità di procuratore speciale in forza di delega del Sindaco di Ciriè (codice fiscale 83000390019), rilasciata con

scrittura privata autenticata dal Segretario Generale della Città di Cirié dott. Domenico Paschero in data 05/12/2005 che, in originale viene allegata al presente atto sotto la lettera "A", autorizzato alla sottoscrizione della scrittura che precede da deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 26/09/2005;

- **Giuseppe CHIAPPERO**, nato a Pinerolo (TO) il 5/01/1960, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, in Pinerolo Piazza Vittorio Veneto n. 1, nella sua qualità di procuratore speciale in forza di delega del Sindaco del Comune di Pinerolo (Codice fiscale n. 01750860015), rilasciata con scrittura privata autenticata dal Segretario Generale dott. Vincenzo Chiaramonte, rep. n. 699 in data 16/12/2005, che in originale viene allegata al presente atto sotto la lettera "B", autorizzato alla sottoscrizione della scrittura che precede da deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 in data 22/11/2005;

- **Agostino GAY**, nato a Chieri (TO) il 17/10/1948, domiciliato presso il Palazzo Comunale, in Chieri via Palazzo di Città n. 10 nella sua qualità di Sindaco della Città di Chieri, Codice fiscale 82000210011, autorizzato alla sottoscrizione della scrittura che precede da deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 in data 29/11/2005;

- **Fiorenzo GRJUELA**, nato a Milano il 26/08/1939, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, in Ivrea, Piazza Vittorio Emanuele n. 1, nella sua qualità di Sindaco della Città di Ivrea, Codice fiscale 00519320014, autorizzato alla sottoscrizione della scrittura che precede da deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 in data 17/11/2005;

- **Maurizio CIEOL**, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 6/10/1955,

domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio di cui infra, nella sua qualità di Presidente del Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), con sede in Ivrea (TO), Piazza Vittorio Emanuele II, 1, Codice fiscale 08841520011, autorizzato alla sottoscrizione della scrittura che precede da deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 in data 1°/12/2005.

- **Mario ROTELLA**, nato a Gimigliano (CZ) il 20/09/1952, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, in Rivoli, Corso Francia n. 98, nella sua qualità di procuratore speciale in forza di delega del Sindaco del Comune di Rivoli (Codice fiscale n. 00529840019), rilasciata con scrittura privata autenticata dal Segretario Generale dott. Franco Balbo, in data 7/03/2006, che in originale è allegata al presente atto sotto la lettera "C", autorizzato alla sottoscrizione della scrittura che precede da deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 in data 16/12/2005;

Giuseppe MASSIMINO, nato a Mondovì (CN) il 19/04/1948, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio di cui infra, nella sua qualità di Presidente del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (CO.VA.R. 14) con sede in Carignano (TO), Piazza San Giovanni n. 9, Codice fiscale 80102420017, autorizzato alla sottoscrizione della scrittura che precede da deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 17 in data 12/12/2005.

